

ASSOCIAZIONE SERVIZI FINANZIARI ENTI LOCALI

NOTA DI LETTURA SULLE NORME DI INTERESSE DEI COMUNI

ASSOCIAZIONE SERVIZI FINANZIARI

LEGGE DI BILANCIO 2018
LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205

A cura di Eugenio Piscino

e

Mariaconcetta Salemi

DISPOSIZIONI SULLE ENTRATE COMUNALI

Proroga del blocco aumenti aliquote 2018

37. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 26, le parole: "e 2017" sono sostituite delle seguenti: ", 2017 e 2018" e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote»;

b) al comma 28, in fine è aggiunto il seguente periodo; "Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017."

Il comma 37 estende anche all'anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, già istituito dal 2016 (art. 1, co. 26 della legge di stabilità 2016).

La norma (lett. a) introduce inoltre una deroga per i Comuni istituiti a seguito di fusione, che potranno così armonizzare i regimi applicati dai Comuni ante fusione a condizione che sia mantenuta la "parità di gettito". Tale condizione dovrà essere esplicitata con la delibera di rimodulazione delle aliquote e delle detrazioni da approvare entro il termine del bilancio di previsione (28 febbraio 2018).

Per i Comuni oggetto di fusione, va ricordato che l'art. 21, comma 2- ter, del Dl 50 del 2017 aveva già modificato la previsione contenuta nell'art. 1, comma 132, della legge n. 56 del 2014, prevedendo ora la possibilità per tutti l'al Comuni risultanti da una fusione di mantenere tributi e tariffe differenziate per ciascuno dei territori degli enti preesistenti non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo Comune. In passato, invece, il comma 132 prevedeva la possibilità di mantenere le aliquote dei Comuni ante fusione solo in caso di istituzione dei municipi. Questa restrittiva prescrizione aveva creato problemi col blocco dei tributi, non potendosi, con la precedente disposizione, né aumentare né mantenere i previgenti prelievi. Problema questo che era stato oggetto di specifici quesiti sottoposti al Mef e ad Ifel, ora risolti dalla norma in commento.

Si consente inoltre, come già avvenuto per il 2016 e 2017, ai Comuni che negli anni 2016 e 2017 hanno legittimamente confermato la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 di riapplicarla nella stessa misura vigente nell'anno 2015 (lett. b).

Si precisa che anche per il 2018 restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste: la tassa sui rifiuti (TARI) e le variazioni disposte dagli enti che deliberano il predissesto o il dissesto. Non rientrano nel divieto di aumento tutte le entrate che hanno natura patrimoniale come ad esempio la tariffa puntuale sui rifiuti di cui al comma 667 della legge di stabilità 2014, il canone occupazione spazi e aree pubbliche ed il canone idrico. Invece, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (Cimp), se pure alternativo all'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, ha natura tributaria (CCost, sent. n.141/2009) e quindi rientra nel blocco. Inoltre, come chiarito anche da diversi pronunciamenti in sede consultiva delle sezioni regionali della Corte dei Conti, la disposizione deve essere letta nel senso che il blocco si applica a



tutte le forme di variazione in aumento dei tributi a livello locale, sia che le stesse si configurino come incremento di aliquote di tributi già esistenti o abolizione di regimi agevolativi, sia che consistano nell'istituzione di nuovi prelievi tributari.

La norma non esclude dal blocco in modo esplicito anche l'imposta di soggiorno. Tale tributo è stato tuttavia recentemente escluso per effetto dell'art.4, co.7, del Dl n. 50 del 2017. Considerando la ratio di tale ultima disposizione, la quale prevede la facoltà di istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno a decorrere dal 2017 (in espressa deroga alla normativa primaria – art.1 comma 26 della legge di stabilità 2016), si deve ritenere che i Comuni possano anche per il 2018 istituire o modificare l'imposta.



Proroga coefficienti TARI

38. All'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2017 e 2018 ».

Con il comma 38 In particolare, sono prorogate al 2018 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE). A tal fine è modificato il comma 652 della legge di stabilità per il 2014 (articolo 1 della legge n. 147 del 2013).



Abolizione obbligo iscrizione all'albo riscossori per attività propedeutiche e di supporto

39. All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il secondo periodo è soppresso.

Il comma 39 sopprime la norma che affida le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali, nonché delle società da essi partecipate, agli iscritti nell'apposito albo dei soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento e riscossione delle entrate locali, nel rispetto del codice dei contratti pubblici.





Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi

531. All'articolo 3 legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 27, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Una quota parte del gettito è destinata ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani »; al secondo periodo le parole: «Il gettito» sono sostituite dalle seguenti: «La restante quota del gettito»;

b) al comma 30, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le modalità di ripartizione della quota spettante ai comuni di cui al comma 27, sulla base dei seguenti criteri generali: caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati, superficie dei comuni interessati, popolazione residente nell'area interessata e sistema di viabilità asservita».

Il comma in esame, modificando il comma 27 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), prevede di destinare una quota parte del gettito proveniente dal tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, dovuto alle regioni, ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza dell'impianto, per la realizzazione di interventi inerenti il miglioramento ambientale del territorio interessato dalla presenza dell'impianto; la tutela igienico sanitaria dei cittadini residenti nel territorio limitrofi all'impianto; lo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e la gestione integrata dei rifiuti urbani (lettera a). La norma prevede, altresì, con una modifica al comma 30 del citato articolo 3, che nella legge regionale - ove si stabiliscono le modalità di versamento del tributo e la presentazione della dichiarazione del gestore contenente l'indicazione delle quantità complessive dei rifiuti conferiti nell'anno nonché dei versamenti effettuati - siano previste anche le modalità di ripartizione della quota spettante ai comuni di cui al citato comma 27 dell'art. 3 della legge 549/95, sulla base dei seguenti criteri generali:

- caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati;
- superficie dei comuni interessati;
- popolazione residente nell'area interessata e sistema di viabilità asservita al riguardo.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE E PEREQUAZIONE

Revisione quota perequativa FSC anni 2018 2019

884. All'articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «il 55 per cento per l'anno 2018, il 70 per cento per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «il 45 per cento per l'anno 2018, il 60 per cento per l'anno 2019».

Il comma 884 riduce la quota del fondo di solidarietà comunale delle regioni a statuto ordinario da ripartire sulla base della differenza fra le capacità fiscali e i fabbisogni standard. Il comma interviene sull'articolo 1, comma 449, della legge 232/2016, riguardante i criteri di riparto del fondo di solidarietà comunale, modificando la lettera c), che destina una quota di risorse ai comuni delle Regioni a statuto ordinario da distribuirsi secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, come approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Nello specifico, il comma 449 prevede un aumento progressivo negli anni della percentuale di risorse da distribuire con i criteri perequativi. Tale percentuale è pari al 40 per cento nell'anno 2017, al 55 per cento nell'anno 2018 e al 70 per cento nell'anno 2019 all'85 per cento nell'anno 2020 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2021. La modifica introdotta riduce le richiamate percentuali della quota del fondo di solidarietà da ripartire sulla base della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard dal 55 al 45 per cento per l'anno 2018 e dal 70 al 60 per cento per il 2019, senza incidere sulle percentuali applicabili nel biennio 2020-21 che restano fissate, rispettivamente all'85 e al 100%.

SEKVIZI FINA



Finalizzazione accantonamenti FSC non utilizzati

885. All'articolo 1, comma 452, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli accantonamenti di cui al primo periodo non utilizzati sono destinati all'incremento dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e la successiva riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno».

La norma dispone che le somme accantonate sul fondo di solidarietà comunale, non utilizzate per eventuali conguagli ai comuni derivanti da rettifiche dei valori e dei criteri utilizzati nel riparto del fondo stesso, siano destinate ad incrementare i contributi a favore delle fusioni dei comuni. Il comma 885 modifica quindi il comma 452 dell'articolo 1 della legge 232/2016 inserendo, infine, due periodi. Il comma 452, nel testo vigente, dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui è operato il riparto del fondo di solidarietà nazionale può essere previsto un accantonamento sul medesimo fondo (nell'importo massimo di 15 milioni di euro) da destinare a eventuali conguagli a singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto del fondo. Le rettifiche decorrono dall'anno di riferimento del fondo di solidarietà comunale cui si riferiscono. La modifica integra il contenuto del comma 452:

- finalizzando le risorse accantonate nel fondo ma non utilizzate (per i conguagli in favore dei comuni derivanti dalle richiamate rettifiche) all'incremento dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3 del TUEL (ovvero destinati ai nuovi comuni derivanti dalla fusione di precedenti comuni);
- autorizzando, a tale fine, il Ministro dell'economia ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante il versamento all'entrata del bilancio e successiva riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

FLESSIBILITA' NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE E ALTRE ASSEGNAZIONI

Anticipazioni di tesoreria enti locali

618. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: «sino alla data del 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «sino alla data del 31 dicembre 2018».

Il comma 618, modificando l'art. 2, comma 3-bis, del D.L. 4/2014, proroga dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 la data fino alla quale resta elevato da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti il limite massimo di ricorso, da parte degli enti locali, ad anticipazioni di tesoreria.



Rimborso minor gettito comuni (fondo IMU-Tasi)

870. Per l'anno 2018, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 300 milioni di euro nella misura indicata per ciascun ente nella tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017.

871. Per l'anno 2018 ciascun comune consegue un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in misura pari al contributo di cui al comma 870.

I commi 870 e 871 attribuiscono ai comuni un contributo nel 2018 a ristoro del minor gettito ad essi derivante in conseguenza della sostituzione dell'IMU sull'abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili. Il contributo è assegnato nell'importo di 300 milioni complessivi, da attribuire ai comuni interessati nella misura indicata per ciascun ente nella Tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2017, che reca la ripartizione tra i comuni dell'analogo contributo assegnato per l'anno 2017. Anche per il 2018 il contributo è escluso dalle entrate rilevanti ai fini del saldo di competenza che viene pertanto aumentato di pari importo (co. 871)

La norma conferma per l'anno 2018, così come già avvenuto negli anni precedenti, il contributo a favore dei circa 1.800 Comuni interessati dalla perdita di gettito dovuta all'introduzione della TASI (art.1, co.639, l. n. 147/2013). Infatti, la sostituzione dell'IMU con la TASI presupponeva l'invarianza di gettito, in connessione con la possibilità per ciascuno dei comuni interessati di poter applicare un'aliquota TASI all'1 per mille su tutte le fattispecie imponibili. Tuttavia, come ricordato nella Relazione illustrativa, tale invarianza non era assicurata nei casi in cui i limiti di aliquota della TASI non consentivano l'integrale applicazione dell'incremento a compensazione della perdita di gettito IMU sull'abitazione principale.

Si deve evidenziare che la perdita strutturale di gettito dovuta al passaggio IMU-TASI viene compensata solo parzialmente (la perdita a suo tempo certificata dal Mef era pari a 488 mln. di euro) e attraverso un contributo una tantum e non valevole ai fini del saldo di competenza.



Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE)

882. Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: «, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» sono sostituite dalle seguenti: «, nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo».

Il comma 882 modifica il paragrafo 3.3 del principio della competenza finanziaria (Allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011), introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018. La riduzione delle percentuali minime di accantonamento corrisponde all'esigenza fortemente rappresentata dall'ANCI di assicurare maggiore flessibilità nella gestione dei bilanci dei Comuni. Il percorso di avvicinamento al completo accantonamento dell'FCDE nel bilancio di previsione è ora prolungato fino al 2021, secondo le seguenti percentuali: 75% nel 2018; 85% nel 2019; 95% nel 2020; 100% dal 2021.



Utilizzo proventi alienazioni patrimoniali

866. Per gli anni dal 2018 al 2020 gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il comma 866 consente agli enti locali, negli anni dal 2018 al 2020, l'utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali al fine di finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento.

Tale facoltà è limitata soltanto agli enti locali che:

- a) registrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) che in sede di bilancio di previsione non denotino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 al D.lgs. n. 118 del 2011;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità.

ASSOCIAZIONE SERVIZI FINANZIARI ENTLLOCALI



Libero utilizzo economie da rinegoziazione mutui

867. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni 2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2020».

Il comma 2 dell'art. 7 del DL 78/2015, oggetto di novella da parte del comma in esame, attribuisce agli enti locali la facoltà, per il triennio 2015-2017, di destinare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione.

Con il comma 867, tale facoltà potrà essere attivata anche nel triennio 2018-2020.





Fondo demolizioni abusivismo edilizio

26. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo. I contributi sono erogati sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni.

27. Al fine dell'attuazione del comma 26 è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio, di cui si avvalgono le amministrazioni statali, regionali e comunali nonché gli uffici giudiziari competenti. A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2019. Gli enti, le amministrazioni e gli organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio sono tenuti a condividere e trasmettere le informazioni relative agli illeciti accertati e ai provvedimenti emessi. In caso di tardivo inserimento dei dati nella banca di dati nazionale si applica una sanzione pecuniaria fino a euro 1.000 a carico del dirigente o del funzionario inadempiente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità di funzionamento, di accesso e di gestione della banca di dati.

ASSOCIAZIONE SERVIZI FINANZIARI

I commi 26 e 27 istituiscono: un Fondo, presso lo stato di previsione del MIT, con uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro per l'anno 2019, finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni, per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive; una banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio, presso il medesimo Ministero.

Il comma 26 prevede uno stanziamento pari a 5 milioni di euro annui per gli anni 2018 e 2019, da ripartirsi sula base di criteri definiti mediante un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente, con il Ministro dei beni culturali e con il Mef, sentita la Conferenza unificata. L'erogazione del contributo avviene sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni.

Con il comma 27 è volto poi all'istituzione, entro novanta giorni decorrenti dall'entrata in vigore della legge, della banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio, presso il MIT, di cui si avvalgono le amministrazioni statali, regionali e comunali, nonché gli uffici giudiziari competenti, al fine dell'attuazione delle misure di cui al comma precedente, con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.



La norma prevede, altresì, che gli enti, le amministrazioni e gli organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio, sono tenuti alla condivisione e alla trasmissione delle informazioni relative agli illeciti e ai provvedimenti emessi.

È prevista inoltre l'applicazione di una sanzione pecuniaria sino a 1.000 euro, a carico del dirigente o del funzionario inadempiente, in caso di tardivo inserimento dei dati all'interno della banca dati nazionale.

Si prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la definizione delle modalità di funzionamento, di accesso e gestione della banca dati.





Fondo per gli enti locali commissariati per infiltrazioni mafiose

277. Al fine di consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo, attribuendo priorità agli enti con popolazione residente fino a 15.000 abitanti. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, stanziate ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5.

278. La dotazione del fondo di cui al comma 277 è annualmente incrementata con le risorse non utilizzate in ciascun anno, rivenienti dal medesimo Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, le quali sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 277. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 277 istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali i cui organi consiliari sono stati sciolti per infiltrazioni di tipo mafioso. Quanto ai criteri di riparto del fondo, il comma ne rinvia la definizione ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, attribuendo priorità agli enti con popolazione residente fino a 15.000 abitanti.

Il comma 278 stabilisce che la dotazione del fondo è annualmente incrementata con le risorse non utilizzate in ciascun anno per il rimborso degli oneri sostenuti per il personale in distacco sindacale, di cui sopra, rinvenienti dal medesimo Fondo ordinario, le quali sono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 277.



SPAZI FINANZIARI E NORME CONTABILI

Incremento spazi finanziari per investimenti degli enti locali

874. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 485 è sostituito dal seguente:

- «485. Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per l'anno 2017, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di 700 milioni di euro, di cui 300 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica. Sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei medesimi patti nazionali, nel limite complessivo di 900 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di cui 400 milioni di euro annui destinati ad interventi di edilizia scolastica e 100 milioni di euro annui destinati a interventi di impiantistica sportiva, e nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023»;
- b) dopo il comma 486 è inserito il seguente: «486-bis. I comuni facenti parte di un'unione di comuni, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che hanno delegato le funzioni connesse alla realizzazione di opere pubbliche, possono richiedere spazi finanziari, nell'ambito delle intese regionali e dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, commi 3 e 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per la quota di contributi trasferita all'unione stessa per investimenti in opere pubbliche riferite alla medesima delega di funzioni»;
- c) al comma 487, alinea, dopo le parole: «Gli enti locali comunicano gli spazi finanziari» sono inserite le seguenti: «destinati ad interventi di edilizia scolastica»;
- d) dopo il comma 487 è inserito il seguente: «487-bis. Gli enti locali comunicano gli spazi finanziari destinati ad interventi di impiantistica sportiva di cui necessitano, entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ufficio per lo sport secondo le modalità individuate e pubblicate nel sito internet http://www.sportgoverno.it/. Le richieste di spazi finanziari sono complete delle informazioni relative: a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente; b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente»;
- e) al comma 488, lettera a), dopo le parole: «18 maggio 2017» sono aggiunte le seguenti: «e, negli anni successivi, ai sensi dell'ultimo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di cui al comma 492, nonché interventi finanziati ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per la quota di cofinanziamento a carico dell'ente»;
- f) alle lettere b) e c) del comma 488, le parole: «di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «della richiesta di spazi finanziari»;
- g) dopo il comma 488-bis è inserito il seguente:
- «488-ter. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Ufficio per lo sport individua per ciascun ente locale gli spazi finanziari, tenendo conto del seguente ordine prioritario: a) interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e in sicurezza compreso l'adeguamento antisismico, di abbattimento delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di ripristino della funzionalità per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del codice unico di progetto (CUP) e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data della richiesta di spazi finanziari; b) altri interventi relativi a impianti sportivi per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del CUP e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il

bando di gara alla data della richiesta di spazi finanziari; c) interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e in sicurezza compreso l'adeguamento antisismico, di abbattimento delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di ripristino della funzionalità per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP; d) altri interventi relativi a impianti sportivi per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP»; h) il comma 489 è sostituito dal seguente:

«489. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo sport individuano gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari e l'importo degli stessi, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 10 febbraio di ogni anno. Ferme restando le priorità di cui ai commi 488 e 488-ter, qualora le richieste complessive risultino superiori agli spazi finanziari disponibili, l'individuazione dei medesimi spazi è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione. Qualora le richieste complessive risultino inferiori agli spazi disponibili, l'importo eccedente è destinato alle finalità degli interventi previsti al comma 492. Entro il 10 febbraio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo sport comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale»;

- i) al comma 491, alinea, dopo le parole: «edilizia scolastica» sono inserite le seguenti: «e di impiantistica sportiva»;
- l) al comma 492, dopo la lettera 0b), introdotta dal comma 886 del presente articolo, è inserita la seguente: «0c) investimenti già avviati, a valere su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari ai sensi dell'ultimo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di cui all'alinea»; m) al comma 492, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
- «a-bis) investimenti finanziati con avanzo di famministrazione o mediante operazioni di indebitamento la cui progettazione definitiva e/o esecutiva è finanziata a valere sulle risorse di cui all'articolo 41-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»;
- n) al comma 492, lettera a), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:
- «2-bis) dei comuni con popolazione compresa tra 5.001e 15.000 abitanti, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa;»;
- o) al comma 492, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:
- «d-ter) investimenti finalizzati al potenziamento e al rifacimento di impianti per la produzione di energia elettrica di fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa»;
- *p)* al comma 493, le parole: «0a), a), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «0a), 0b), 0c), a), a-bis), c), d), d-bis) e d-ter)»;
- *q) il comma 507 è sostituito dal seguente:*
- «507. L'ente territoriale attesta l'utilizzo degli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, con l'invio della certificazione di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al comma 470 del presente articolo. L'ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari di competenza dell'esercizio finanziario successivo a quello dell'invio della certificazione di cui al periodo precedente qualora gli spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al 90 per cento».



Il comma 874 apporta alcune rilevanti modifiche alla disciplina degli spazi finanziari, sia in termini di risorse disponibili, sia per ciò che riguarda le priorità di assegnazione nell'ambito del patto nazionale verticale, rispetto alle norme emanate con la legge di bilancio 2017.

La lettera a) aumenta il plafond di spazi finanziari disponibili previsti dal comma 485 della legge di bilancio 2017, che passa dai 700 milioni di euro già previsti per gli anni 2018-2019 a 900 milioni annui per lo stesso periodo. Di questo ammontare, 400 milioni (incrementati rispetto ai 300 milioni già previsti) sono destinati all'edilizia scolastica. Viene inoltre prevista una nuova priorità per l'impiantistica sportiva cui sono riservati 100 milioni di euro di spazi nel biennio 2018-19. Viene infine stanziato un plafond di 700 milioni di euro annui di spazi finanziari per il quadriennio 2020-2023. Si ricorda che gli spazi finanziari concessi nell'ambito del patto nazionale verticale (così come delle intese regionali e del patto nazionale orizzontale) sono finalizzati ad effettuare investimenti a valere sull'avanzo di amministrazione e sulle risorse rivenienti dal debito (lettera a).

La lettera b) estende alle Unioni di comuni il perimetro di applicazione degli spazi finanziari (sia nell'ambito del patto nazionale che delle intese regionali), equiparando agli investimenti diretti effettuati dai Comuni i trasferimenti in conto capitale che gli stessi destinano a favore dell'Unione di appartenenza per la realizzazione di investimenti in opere pubbliche la cui realizzazione sia stata delegata all'Unione stessa. Tale possibilità era prevista nel 2017 solo con riferimento agli spazi finanziari per l'edilizia scolastica (co. 488-bis della legge di bilancio, introdotto dal dl n.50 del 2017).

La lettera c) precisa espressamente che il comma medesimo fa riferimento alle richieste di spazi relativi all'edilizia scolastica.

Le lettere d) e g) disciplinano le modalità ed i termini di richiesta per gli spazi finanziari relativi all'impiantistica sportiva, attraverso l'introduzione di due nuovi commi alla legge di bilancio 2017. Analogamente agli altri settori, le richieste di spazi finanziari per interventi sugli impianti sportivi devono essere comunicate entro il termine del 20 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio dello Sport secondo le modalità pubblicate sul proprio sito www.sportgoverno.it. Tali richieste devono essere corredate delle informazioni relative al fondo cassa al 31 dicembre dell'anno precedente e all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata al FCDE risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente (lettera d, che introduce il comma 487-bis). Tale impostazione mutua quanto già previsto per gli spazi gestiti dalla RGS e dalla SMES. La lettera g) (che introduce il nuovo comma 488-ter) fissa l'ordine di priorità con cui verranno assegnati gli spazi finanziari per l'impiantistica sportiva:

- a) interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e in sicurezza, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo, completo del codice unico di progetto (CUP) e del cronoprogramma aggiornato, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data della richiesta di spazi finanziari;
- b) altri interventi relativi a impianti sportivi per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo, completo del CUP e del cronoprogramma aggiornato, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data della richiesta di spazi finanziari;
- c) interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e in sicurezza compreso l'adeguamento antisismico, di abbattimento delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di ripristino della funzionalità per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP;
- d) altri interventi relativi a impianti sportivi per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP.



La lettera e) stabilisce, nell'ambito delle priorità di assegnazione degli spazi finanziari per interventi di edilizia scolastica del patto nazionale verticale, la precedenza agli interventi finanziati da mutuo che già hanno ricevuto spazi negli anni precedenti sulla base dei decreti di riparto degli spazi del Mef e agli interventi finanziati dai mutui BEI, limitatamente alla quota di cofinanziamento a carico dell'ente. Sempre con riferimento agli spazi per edilizia scolastica, si stabilisce inoltre (lettera f) che per la richiesta di interventi di nuova costruzione e per quelli per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo, il bando di gara non deve essere stato ancora pubblicato al momento di presentazione della richiesta di spazi.

La lettera h) sostituisce il comma 489 della legge di bilancio 2017, indicando il percorso per l'assegnazione degli spazi finanziari per l'edilizia scolastica e per l'impiantistica sportiva. Entro il 10 febbraio di ciascun anno, la SMES e l'Ufficio per lo sport individuano gli enti beneficiari e l'importo degli spazi assegnati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che devono essere comunicati alla Ragioneria generale dello Stato entro il medesimo termine. Si precisa che nel caso in cui gli spazi finanziari richiesti fossero superiori alla disponibilità, l'assegnazione sarà effettuata a favore degli enti con una maggiore incidenza del fondo cassa rispetto all'avanzo di amministrazione. Nel caso in cui, invece, gli spazi richiesti fossero inferiori rispetto alla disponibilità, l'importo eccedente aumenterà il plafond delle risorse a favore degli spazi gestiti direttamente dal Mef.

La lettera l) introduce una nuova priorità per l'assegnazione degli spazi finanziari gestiti dal Mef. In analogia a quanto previsto per l'edilizia scolastica, viene assegnata una priorità agli investimenti già avviati finanziati da debito e che hanno ottenuto spazi sulla base del decreto di assegnazione del Mef dell'anno precedente.

Le lettere m), n) ed o) introducono tre priorità nell'assegnazione degli spazi finanziari per interventi gestiti dal Mef per investimenti la cui progettazione è stata finanziata nell'ambito del DL n. 50 del 2017; per i comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15mila abitanti; per interventi su impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diversa dal fotovoltaico. In particolare, l'introduzione di un priorità per i Comuni tra i 5 e i 15mila abitanti amplia la possibilità di accesso per una fascia di enti in cui è più frequente la disponibilità di avanzi di bilancio associati a margini di utilizzo ordinari di minore entità.

Le lettere i) e p) sono di mero coordinamento, mentre la lettera q) introduce un'importante novità in termini di sanzione per il mancato pieno utilizzo degli spazi finanziari, prevedendo che gli enti attestano l'utilizzo degli spazi finanziari ottenuti nell'ambito dei patti nazionali e delle intese regionali in occasione della certificazione del saldo finale di competenza. La sanzione per il non completo utilizzo degli spazi (che era riferita finora all'intero ammontare concesso) scatta ora solo nei casi di utilizzo inferiore al 90%. Pertanto, nel caso in cui tali spazi siano stati utilizzati per una quota inferiore l'ente non potrà beneficiare di spazi nell'anno successivo quello dell'invio della certificazione (e non nell'anno successivo alla violazione). Ad esempio, un ente che ha richiesto spazi nel 2017 deve attestarne l'utilizzo con la certificazione che invierà a marzo 2018 e nel caso in cui certifichi di aver utilizzato meno del 90% degli spazi finanziari ottenuti, non potrà chiedere spazi nell'anno 2019.



Priorità attribuzione spazi finanziari agli investimenti comunali per ripristino e messa in sicurezza territorio a seguito di stato di emergenza

886. All'articolo 1, comma 492, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera 0a) è inserita la seguente:

«0b) investimenti degli enti locali, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, finalizzati al ripristino e alla messa in sicurezza del territorio, a seguito di danni derivanti da eccezionali eventi meteorologici per i quali sia stato dichiarato, nell'anno precedente la data della richiesta di spazi finanziari, lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225».

Il comma 886 introduce un ulteriore criterio, rispetto a quelli già previsti - per l'attribuzione di spazi finanziari in favore degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, comma 492, della legge n. 232/2016 consistente nella realizzazione di investimenti per il ripristino e la messa in sicurezza del territorio a seguito di danni derivanti da eccezionali eventi meteorologici per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. L'articolo aggiuntivo in esame integra le priorità elencate al comma 492 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016, di cui deve tenere conto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nella determinazione dell'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascun ente locale richiedente, per interventi diversi da quelli sull'edilizia scolastica.

Il nuovo criterio (di cui alla nuova lettera 0b) che assume il secondo posto nell'ordine prioritario dei quattro criteri previsti dalla normativa vigente) consiste nella realizzazione di investimenti da parte degli enti locali (che li finanziano con avanzo di amministrazione o con indebitamento) finalizzati al ripristino e alla messa in sicurezza del territorio a seguito di danni derivanti da eccezionali eventi meteorologici in riferimento ai quali sia intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, della legge 225/1992 (recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile").

La richiesta di spazi finanziari può essere avanzata solo nell'anno seguente rispetto a quello in cui la dichiarazione è stata assunta.

Flessibilità nell'attuazione del punto 5.4 (alimentazione FPV per investimenti)

880. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate, possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2018 non sono assunti i relativi impegni di spesa.

Il comma 880 estende al 2018 la previsione già contenuta nel comma 467 della legge di bilancio 2017, rimediando così alla situazione di oggettiva difficoltà venutasi a creare con l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, che ha comportato il rallentamento degli iter di gara ed ha determinato in molti casi l'esigenza di riavviare le procedure, con tempi incompatibili rispetto alla previsione ordinaria del punto 5.4 del principio contabile della competenza finanziaria.

Il punto 5.4 del principio della contabilità finanziaria prevede che in assenza di aggiudicazione definitiva di un'opera avviata nel 2016 (bando di gara o effettuazione di spese preliminari) entro l'anno successivo (ossia il 2017), le spese contenute nei quadri economici ed accantonate nel fondo pluriennale vincolato riconfluiscono nell'avanzo di amministrazione.

La norma, recependo una proposta ANCI, consente il mantenimento di dette somme nel FPV anche per il 2018, dando più tempo per il perfezionamento delle procedure di gara. Tale deroga è concessa solo per le opere per le quali l'ente dispone già del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Se entro il 2018 non sono assunti impegni su tali risorse, queste confluiscono nel risultato di amministrazione.



Semplificazione prospetto di verifica del saldo di bilancio e certificazione

785. All'articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo, le parole: «non finanziati dall'avanzo di amministrazione» sono soppresse; b) l'ultimo periodo è soppresso.

786. All'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'ultimo periodo, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «30 maggio».

Il comma 785 semplifica gli obblighi connessi al prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di equilibrio del bilancio, eliminando altresì l'obbligo ora previsto di allegare il prospetto medesimo alle variazioni del bilancio.

Con la lettera a) si precisa che nel prospetto dimostrativo del rispetto del saldo finale di competenza sono inclusi gli accantonamenti al FCDE e al fondo spese rischi futuri finanziati solo con entrate proprie. Vale la pena di sottolineare che, la modifica si propone di semplificare sul piano terminologico ed operativo il passaggio in questione e non altera in alcun modo il significato e la portata del comma 468 della legge di bilancio 2017.

La lettera b), con evidenti finalità semplificative della gestione di bilancio degli enti territoriali, sopprime l'ultimo periodo del comma 468, abolendo l'obbligo di allegare il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo alle variazioni di bilancio. Dal 2018, pertanto la dimostrazione del rispetto del saldo è prescritta soltanto in sede di previsione e di rendiconto.

Con il comma 786 si modifica il comma 470 della legge n.232/2016, nella parte in cui si sanziona con il divieto di assunzione a tempo indeterminato per i 12 mesi successivi la mancata trasmissione della certificazione del rispetto del saldo da parte di ciascun ente entro il 30 aprile di ogni anno. Tale data viene posposta di un mese, sostituendosi al termine del 30 aprile quello del 30 maggio.



Effetti sul pareggio della chiusura contabilità speciali Protezione civile

787. Le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui all'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono vincolate alla realizzazione degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-ter dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992.

788. Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui al comma 787 secondo le procedure ordinarie di spesa, a decorrere dal 2018 gli enti territoriali sono tenuti a conseguire, nell'anno di riversamento delle risorse, un valore positivo del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di importo pari alla differenza tra le risorse riversate a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati impegni sostenuti nell'esercizio di riferimento.

789. Nel limite del saldo positivo di cui al comma 788, negli esercizi successivi a quello del riversamento e, comunque, non oltre il quinto esercizio, sono assegnati agli enti territoriali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari, per ciascun esercizio, agli investimenti programmati annualmente nei piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti formatisi a seguito del mancato utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali.

790. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 788 e 789, gli enti territoriali comunicano, entro il termine perentorio del 20 gennaio dell'anno successivo a quello del riversamento delle risorse, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, gli spazi finanziari per gli investimenti programmati di cui al comma 789. La somma degli spazi finanziari programmati è pari al saldo positivo conseguito nell'anno di riversamento delle risorse.

791. All'articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «Conseguentemente, negli esercizi dal 2018 al 2020, il predetto obiettivo di saldo è ridotto di un importo pari agli impegni correlati alle risorse accertate di cui al periodo precedente, fermo restando il conseguimento di un saldo non negativo» sono sostituite dalle seguenti: «Conseguentemente, nel limite di tale differenza, negli esercizi dal 2018 al 2022 sono assegnati alle regioni spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari, per ciascun esercizio, agli investimenti programmati annualmente nei piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti formatisi a seguito del mancato utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali. A tal fine, entro il termine perentorio del 20 gennaio 2018, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze–Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, gli spazi finanziari necessari per gli investimenti programmati».

Il comma 787 dispone che le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui all'articolo 5, commi 4- ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per effetto della scadenza del termine di durata dello stato di emergenza, siano vincolate alla realizzazione



degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-ter dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992, nello stato di emergenza.

Il comma 788 dispone che a decorrere dal 2018 gli enti territoriali debbano conseguire, nell'anno di riversamento delle risorse, un valore positivo del saldo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (pareggio di bilancio), di importo pari alla differenza tra le risorse riversate a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati impegni sostenuti nell'esercizio di riferimento.

Il comma 789 assegna agli enti territoriali, nel limite del saldo positivo di cui al comma 788, negli esercizi successivi a quello del riversamento e, comunque, non oltre il quinto esercizio, spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 in misura pari, per ciascun esercizio, agli investimenti programmati annualmente nei piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti formatisi a seguito del mancato utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali.

Il comma 790 prevede una procedura di comunicazione da parte degli enti territoriali, per l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 788 e 789. Tali enti comunicano, entro il termine perentorio del 20 gennaio dell'anno successivo a quello del riversamento delle risorse, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, gli spazi finanziari necessari per gli investimenti programmati di cui al comma 789. La somma degli spazi finanziari programmati e pari al saldo positivo conseguito nell'anno di riversamento delle risorse.

Il comma 791 modifica l'articolo 9-ter del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, concernente l'utilizzo delle disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle regioni, aggiornandolo alla nuova normativa.

814. L'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, si interpreta nel senso che la facoltà degli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, di utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione, può essere esercitata anche con effetti sulle risultanze finali esposte nell'allegato 5/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché sul ripiano del disavanzo previsto dal comma 13 del medesimo articolo, limitatamente ai soli enti che hanno approvato il suddetto riaccertamento straordinario a decorrere dal 20 maggio 2015, fermo restando il rispetto dell'articolo 3, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che l'operazione di riaccertamento straordinario sia oggetto di un unico atto deliberativo.

Il comma 814, introdotto dalla Camera, il quale reca una interpretazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 6, del D.L. n. 78 del 2015, che dà facoltà agli enti locali destinatari di anticipazioni di liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui al D.L. n. 35/2013 di utilizzare la relativa quota accantonata nel risultato di amministrazione ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbi esigibilità, precisando che tale facoltà poteva essere esercitata anche con effetti sulle risultanze finali esposte nell'allegato 5.2 al D.lgs. n. 118/2011 (risultato di amministrazione), a seguito del riaccertamento straordinario dei residui effettuato nel 2015 ai sensi dell'articolo 3, comma 7, dello stesso decreto legislativo, nonché sul ripiano del disavanzo eventualmente derivato, limitatamente ai soli enti che hanno approvato il suddetto riaccertamento straordinario a decorrere dal 20 maggio 2015.

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI LOCALI

Contributo ai Comuni per investimenti di messa in sicurezza degli edifici e del territorio

853. Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2018-2020, sono assegnati ai comuni che non risultano beneficiare delle risorse di cui all'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.

854. I comuni di cui al comma 853 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 20 febbraio 2018 per l'anno 2018, del 20 settembre 2018 per l'anno 2019 e del 20 settembre 2019 per l'anno 2020. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura. La richiesta di contributo deve riferirsi ad opere inserite in uno strumento programmatorio e ciascun comune non può chiedere contributi di importo superiore a 5.225.000 euro complessivi.

855. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato, entro il 31 marzo 2018 per l'anno 2018, il 31 ottobre 2018 per l'anno 2019 e il 31 ottobre 2019 per l'anno 2020, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano la minore incidenza dell'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento.

856. Le informazioni di cui al comma 855 sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dai comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno.

857. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 853 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 855. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 858 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 853, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo.



858. I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 855 sono erogati dal Ministero dell'interno ai comuni beneficiari per il 20 per cento entro il 15 aprile 2018 per l'anno 2018, entro il 28 febbraio 2019 per l'anno 2019 ed entro il 28 febbraio 2020 per l'anno 2020, per il 60 per cento entro il 30 novembre 2018 per l'anno 2018, entro il 31 maggio 2019 per l'anno 2019 ed entro il 31 maggio 2020 per l'anno 2020, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 860, e per il restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

859. Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 857 e 858, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

860. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 853 a 859 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo investimenti Legge di bilancio 2018». 861. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui al comma 853.

Il comma 853 prevede l'assegnazione, a favore di determinati comuni, per il triennio 2018-2020, di contributi per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali.

I contributi sono quantificati nel limite complessivo di: 150 milioni di euro per l'anno 2018; 300 milioni per l'anno 2019; 400 milioni per l'anno 2020.

Sono enti beneficiari di tali risorse i comuni che non risultano assegnatari delle erogazioni connesse al "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia", istituito, per l'anno 2016, dall'articolo 1, comma 974, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016). Sono escluse dall'assegnazione dei predetti contributi le opere che siano integralmente finanziate da altri soggetti.

Il comma 854 disciplina le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni che intendono beneficiare dei contributi di cui al comma 853.

Le richieste di contributo:

- sono presentate al Ministero dell'interno entro i seguenti termini aventi natura perentoria: 20 febbraio 2018 per l'anno 2018; 20 settembre 2018 per l'anno 2019; 20 settembre 2019 per l'anno 2020;
- sono riferite a opere inserite in uno strumento di programmazione;
- non possono superare l'importo massimo di 5.225.000 euro complessivi per ciascun comune;
- per quanto riguarda i contenuti, devono recare le informazioni relative:
 - alla tipologia dell'opera;
 - al codice unico di progetto (CUP), la cui mancata o errata indicazione comporta l'esclusione dell'opera dalla procedura di assegnazione;
 - a eventuali contributi finanziari di altri soggetti.



Il comma 855 disciplina le modalità di assegnazione del contributo.

L'ammontare del contributo riconosciuto a ciascun comune è determinato con decreto del Ministero dell'interno, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro le seguenti date: 31 marzo per l'anno 2018; 31 ottobre 2018 per l'anno 2019; 31 ottobre 2019 per l'anno 2020. Se le risorse disponibili non sono sufficienti a soddisfare le richieste presentate, hanno priorità i comuni con minore incidenza dell'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento.

Il comma 856 prevede che le informazioni che i comuni richiedenti il contributo sono tenuti a fornire ai sensi del precedente comma 470 siano tratte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo, trasmessi - ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2001 - alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche. Ai fini dell'ammissibilità della domanda di contributo, alla data di presentazione della richiesta, devono essere stati trasmessi alla predetta banca dati i documenti contabili di cui all'art.1, comma 1, lett. b) ed e), e di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016, riferiti al rendiconto di gestione da ultimo approvato. Per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, per i quali l'art. 44, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 ha disposto la sospensione per dodici mesi, salva ulteriore proroga, dei termini relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal Tuel (di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000) e da altre specifiche disposizioni, le informazioni che i comuni richiedenti il contributo sono tenuti al fornire sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno.

ENTI LOCALI

Il comma 857 specifica gli obblighi cui è tenuto il comune che ha ottenuto il contributo per investimenti di cui al comma 468. L'ente è chiamato ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche nel termine di otto mesi decorrenti dalla data di adozione del decreto interministeriale con il quale è stato determinato l'ammontare del contributo riconosciuto a ciascun comune (ai sensi del precedente comma 470). Il comma in esame disciplina, inoltre, l'utilizzo di eventuali risparmi derivanti da ribassi d'asta. Si prevede che tali risparmi siano vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui all'art. 102 del codice dei contratti pubblici (su cui v. comma 473). Successivamente, i comuni beneficiari del contributo possono utilizzarli per ulteriori investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali, purché tali risparmi siano impegnati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo.

Il comma 858 disciplina i tempi e le modalità di erogazione dei contributi in questione. Una volta assegnati con il decreto interministeriale di cui al comma 470, i contributi sono erogati ai comuni beneficiari da parte del Ministero dell'interno, secondo la seguente scansione:

- per il 20 per cento: entro il 15 aprile 2018 per l'anno 2018; entro il 28 febbraio 2019 per l'anno 2019; entro il 28 febbraio 2020 per l'anno 2020;
- per il 60 per cento: entro il 30 novembre 2018 per l'anno 2018; entro il 31 maggio 2019 per l'anno 2019; entro il 31 maggio 2020 per l'anno 2020, previa verifica



- dell'avvenuto affidamento dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio disciplinato dal decreto legislativo n.229 del 2011, richiamato al successivo comma 475;
- per il restante 20 per cento: a seguito della trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il comma 859 dispone che - in caso di mancato rispetto degli obblighi e dei termini imposti ai comuni beneficiari dei contributi dai commi 472 e 473 - il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012.

Il comma 860 dispone che i comuni beneficiari provvedano al monitoraggio delle opere pubbliche da realizzare con i contributi di cui al comma 1 attraverso il sistema di monitoraggio disciplinato dal decreto legislativo n. 229 del 2011, classificando le opere sotto la voce "Contributo investimenti Legge di bilancio 2018".



Fondo progettazione enti locali per messa in sicurezza edifici pubblici

1079. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per la progettazione degli enti locali, destinato al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, con una dotazione di 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, capitolo 7008, per gli interventi finanziati con il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, è ridotta di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

1080. I criteri e le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento dei progetti, nonché le modalità di recupero delle risorse in caso di mancato rispetto dei termini indicati ai commi 1082 e 1083, sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I progetti ammessi a cofinanziamento devono essere previsti nella programmazione delle amministrazioni proponenti. Possono essere finanziati anche i costi connessi alla redazione dei bandi di gara, alla definizione degli schemi di contratto e alla valutazione della sostenibilità finanziaria dei progetti.

1081. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può stipulare apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti SpA, quale istituto nazionale di promozione ai sensi dell'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che disciplina le attività di supporto e assistenza tecnica connesse esclusivamente all'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1079, con oneri posti a carico del medesimo Fondo.

ASSOCIAZIONE

1082. I soggetti beneficiari del finanziamento di cui al comma 1080 sono tenuti a procedere all'attivazione delle procedure per l'affidamento della progettazione finanziata entro tre mesi dalla comunicazione di ammissione al finanziamento. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo.

1083. I soggetti beneficiari del finanziamento, acquisita la progettazione finanziata, sono tenuti, qualora sia stata finanziata ai sensi del comma 1080 la progettazione definitiva, a pubblicare il bando di gara per la progettazione esecutiva entro diciotto mesi dall'approvazione del progetto definitivo.

1084. Il monitoraggio delle attività di cui ai commi da 1079 a 1083 e dei relativi adempimenti è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'affidamento della progettazione e dei lavori ai sensi dei commi da 1079 a 1083 è verificato tramite il predetto sistema, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG).

I commi 1079-1084 istituiscono, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo progettazione degli enti locali che, con una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro annui per il periodo 2018-2030, è destinato al cofinanziamento di opere volte alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche. Il comma stabilisce inoltre una riduzione di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2018 e 2019, nell'autorizzazione di



spesa relativa Fondo per il finanziamento degli investimenti e dello sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui alla Legge 232/2016, relativamente alla quota affluita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mediante DPCM del 21 luglio 2017 recante riparto del suddetto Fondo. La norma reca poi disposizioni in materia di: criteri e modalità di accesso ai finanziamenti, da stabilirsi mediante Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; possibilità di stipula di una convenzione tra il suddetto ministero e la Cassa depositi e prestiti per le attività di assistenza nell'utilizzo delle risorse del Fondo; procedure da attivare a seguito dall'ammissione al finanziamento; monitoraggio delle attività e degli adempimenti previsti.



INTERVENTI SUI PICCOLI COMUNI

Fondo piccoli Comuni (l. 158/2017)

862. Il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

Il comma 862 assegna un contributo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2018 ad incremento del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, istituito dall'art. 3 della legge 158/2017, anziché assegnarlo ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ovvero ai comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti, per specifiche finalità, come previsto dal testo iniziale.



Turn over piccoli Comuni

863. All'articolo 1, comma 228, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «tra 1.000 e 3.000» sono sostituite dalle seguenti: «tra 1.000 e 5.000».

Il comma 863, mediante una novella all'art. 1, comma 228, della legge 208/2015, attribuisce ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti (in luogo dei comuni con popolazione compresa tra i 3.000 e i 5.000 abitanti secondo quanto previsto dalla normativa vigente) la facoltà di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite del contingente di personale corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale che ha cessato il proprio servizio nell'anno precedente.

Tale facoltà, ai sensi del comma 228, terzo periodo, può essere esercitata a condizione che nei comuni interessati sia riscontrabile una spesa di personale, nell'anno precedente, inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio. In combinato disposto con i primi due periodi del comma 228, tale facoltà è limitata al 2018.



Semplificazione DUP piccoli Comuni

887. Entro il 30 aprile 2018, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, si provvede all'aggiornamento del principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio previsto dall'allegato 4/1 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di semplificare ulteriormente la disciplina del Documento unico di programmazione (DUP) semplificato di cui all'articolo 170, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il comma 887 reca misure per l'ulteriore semplificazione della disciplina del Documento unico di programmazione (DUP) semplificato relativo agli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti che gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti devono presentare annualmente entro il 31 luglio. In particolare, si prevede che, con decreto interministeriale, da adottare entro il 30 aprile 2018, si provveda ad aggiornare l'allegato n. 4/1 del decreto legislativo n. 118 del 2011 - recante la definizione, i contenuti, i caratteri qualificanti della programmazione, nonché gli strumenti della programmazione dello Stato e delle amministrazioni pubbliche - con l'obiettivo di semplificare ulteriormente la disciplina del DUP semplificato di cui all'art. 170, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 (Tuel). La norma appare poco incisiva, a fronte della possibilità da tempo indicata dall'ANCI di abolire l'obbligo del DUP per il Comuni fino a 5mila abitanti, per i quali la relazione al bilancio pluriennale assolve in modo sufficiente alla definizione dell'orizzonte programmatorio dell'ente.



Proroga termini gestioni associate

1120. Nelle materie di interesse delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) i termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di funzioni fondamentali dei comuni, sono prorogati al 31 dicembre 2018;

.

Il comma 1120 lettera a) proroga di un ulteriore anno il termine per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali nei piccoli Comuni. Resta aperto il tema della revisione dei criteri di associazione tra Comuni e della relativa incentivazione, su cui pure l'Anci ha proposto dispositivi che hanno trovato ampia condivisione.



Incentivi per fusione dei Comuni

868. All'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «elevato al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «elevato al 50 per cento per l'anno 2017 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2018».

869. La dotazione finanziaria dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementata a decorrere dall'anno 2018 di 10 milioni di euro annui. All'onere derivante dalla disposizione di cui al primo periodo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il comma 868 interviene sul comma 1-bis dell'art. 20 del DL 95/2012, nel senso di incrementare il parametro sulla base del quale è commisurato il contributo straordinario per favorire la fusione dei comuni. Nello specifico, a partire dal 2018 il contributo dovrà essere commisurato al 60% (e non più al 50%) dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010.

Rispetto al testo approvato in Senato è stata soppressa la disposizione diretta ad elevare a 3 milioni di euro (rispetto ai 2 milioni attualmente previsti) il limite massimo del contributo stesso attribuibile a ciascun comune.

Con il comma 869, a fronte dell'incremento dei contributi per le fusioni di comuni, è accresciuta la dotazione finanziaria destinata a tale finalità per un importo pari a 10 milioni annui. La copertura finanziaria dei relativi oneri è assicurata (comma 14, secondo periodo) mediante corrispondente riduzione del contributo, pari a 155 milioni di euro, in favore dei comuni per il ristoro del minor gettito dell'Imposta municipale propria (IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) (a seguito della rideterminazione delle rendite catastali dei fabbricati appartenenti ai gruppi catastali D ed E per l'anno 2016, v. articolo 1, comma 24, della legge 208/2015).



NORME SULLA TESORERIA

Proroga della tesoreria unica

877. All'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'articolo 1, comma 395, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

Il comma 877 estende fino al 31 dicembre 2021 il periodo di sospensione dell'applicazione del regime di tesoreria unica "misto" per regioni, enti locali, enti del comparto sanità, autorità portuali e università. Viene quindi mantenuto per tali enti per ulteriori quattro anni il regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 1 della legge n. 720 del 1984.



Interventi per il servizio di tesoreria degli enti locali

- 878. Al fine di assicurare la copertura e la continuità del servizio di tesoreria su tutto il territorio nazionale, tenuto conto dell'essenzialità del medesimo per il funzionamento degli enti locali, nonché di garantirne la sostenibilità economico-finanziaria, anche per finalità di tutela e di coordinamento della finanza pubblica:
- a) all'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nell'ambito del predetto servizio di tesoreria, sulla base di apposite convenzioni, la società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a concedere anticipazioni di tesoreria agli enti locali nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione»;
- b) all'articolo 255, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «l'amministrazione» sono inserite le seguenti: «delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 e».

Il comma 878 reca alcune disposizioni finalizzate ad assicurare la copertura e la continuità del servizio di tesoreria degli enti locali su tutto il territorio nazionale.

Con la lettera a) si interviene sull'articolo 40, comma 1, della legge n. 448/1998 - che autorizza la società Poste italiane Spa all'esercizio del servizio di tesoreria degli enti pubblici, - prevedendo che, nell'ambito del predetto servizio di tesoreria, Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a concedere anticipazioni di tesoreria agli enti locali, nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione, sulla base di apposite convenzioni.

Con la lettera b) si interviene sull'articolo 255, comma 10, del TUEL (D.lgs. n. 267/2000), al fine di prevedere che l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria (di cui all'articolo 222 del TUEL) non rientra nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione degli enti locali in dissesto.



NORME SUL PERSONALE E SUI RINNOVI CONTRATTUALI

Incentivi per funzioni tecniche

526. All'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture».

Il comma 526 è volto a specificare, aggiungendo il comma 5-bis all'articolo 113 del Codice dei contratti pubblici, che gli incentivi previsti per le funzioni tecniche come indicate nel medesimo art. 113 fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.



Copertura oneri per rinnovi contrattuali dello Stato

- 679. Per il triennio 2016-2018 gli oneri posti a carico del bilancio statale, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico sono complessivamente determinati in 300 milioni di euro per l'anno 2016, in 900 milioni di euro per l'anno 2017 e in 2.850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
- 681. Le somme di cui al comma 679, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
- 682. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
- 683. Le disposizioni recate dal comma 682 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
- 684. In relazione alla stipula definitiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto, le somme iscritte nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato destinate alla contrattazione collettiva del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ai miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni statali, in regime di diritto pubblico, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno in acui ne è prevista l'erogazione e sono corrispondentemente iscritte, per i medesimi importi, in termini di competenza e cassa sui capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati per il pagamento degli arretrati contrattuali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio

I commi 679 e 681 determinano gli oneri complessivi a carico del bilancio dello Stato, derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2016-2018 per il pubblico impiego i 2.850 milioni di euro a regime (dal 2018).

I commi 682 e 683 stabiliscono che gli oneri da rinnovi contrattuali delle amministrazioni pubbliche non statali sono posti a carico dei rispettivi bilanci.

Il comma 684 permette l'utilizzo dei residui passivi iscritti nel bilancio dello Stato per la copertura degli oneri contrattuali "nell'anno in cui ne è prevista l'erogazione".



Proroga dei contratti a tempo determinato per gli enti locali delle Regioni a statuto speciale

686. Al comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli stessi enti che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la proroga di cui al quarto periodo del presente comma è subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi del comma 10 del citato articolo 259 »

Il comma 686 concerne i rapporti di lavoro a termine negli enti locali delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome, che presentino un bilancio stabilmente riequilibrato.

L'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato è disciplina dal Testo unico degli locali (decreto legislativo n. 267 del 2000) all'articolo 259. Qualora l'ente locale - sito in una Regione a Statuto speciale - risponda a quei requisiti di bilancio riequilibrato, ha attribuita la facoltà di prorogare i contratti di lavoro a termine fino al 31 dicembre 2018.

È posta la condizione che la proroga sia subordinata a quanto previsto dall'articolo 259, comma 4, del Testo unico degli enti locali (il quale stabilisce che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome possano porre a proprio carico oneri per la copertura di posti negli enti locali dissestati in aggiunta di quelli di cui alla dotazione organica rideterminata). Più esattamente: è posta la condizione dell'assunzione integrale degli oneri in capo alla Regione, perché la proroga dei contratti a termine sia consentita. Siffatte previsioni sono introdotte novellando l'articolo 20, comma 4 del decreto legislativo n. 75 del 2017.

ASSOCIAZIONE SERVIZI FINANZIARI



Risorse per lavori socialmente utili

690. All'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020». Conseguentemente all'elenco n. 1 allegato alla legge n. 190 del 2014 è aggiunta la seguente voce: «Altri lavori socialmente utili» con un importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Il comma 690 dispone un incremento di 50 milioni di euro annui per il biennio 2018-2019 della dotazione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili (istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dalla legge di stabilità 2015), da destinarsi interamente ai lavori socialmente utili ulteriori rispetto a quelli già compresi tra le finalità cui il suddetto Fondo è destinato, lasciando inalterata la dotazione attualmente prevista, pari a 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2020 (non più dal 2018).



Stabilizzazioni del personale a tempo determinato di regioni e comuni

812. Al fine di superare il precariato e di valorizzare le professionalità acquisite dal personale a tempo determinato, resta ferma l'applicazione dell'articolo 4, comma 6-quater, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, alle selezioni comunque effettuate e concluse ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il comma prevede che, alle selezioni per l'assunzione di personale a tempo determinato effettuate e concluse ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge n. 296 del 2006, continuino ad applicarsi le disposizioni sulle stabilizzazioni del personale a tempo determinato di regioni e comuni, di cui all'articolo 4, comma 6-quater, del decreto-legge n. 101 del 2013. L'intervento normativo, esplicitamente finalizzato al superamento del precariato e alla valorizzazione delle professionalità acquisite dal personale a tempo determinato, consente di dare attuazione al comma 6-quater (e cioè di assumere a tempo indeterminato il predetto personale) anche oltre i termini (limitati al quadriennio 2013-206) ivi previsti.



Riassorbimento del personale eccedente in consorzi degli enti locali e aziende speciali in liquidazione

872. Le disposizioni degli articoli 19, comma 8, e 25 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, si applicano, salva diversa disciplina normativa a tutela dei lavoratori, anche ai dipendenti dei consorzi e delle aziende costituiti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, alla data di entrata in vigore del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, risultino già posti in liquidazione da parte di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il comma 872 dispone circa l'applicabilità delle disposizioni recate dall'articolo 19, comma 8, e dall'articolo 25 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo n. 175 del 2016) riguardanti, rispettivamente, il riassorbimento delle unità di personale in pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, nel caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, ed i lavoratori dichiarati eccedenti presso società a controllo pubblico.

Il comma ora introdotto estende l'applicabilità di quelle disposizioni ai dipendenti di consorzi degli enti locali e aziende speciali (ai sensi del Testo unico degli enti locali: cfr. suoi articoli 31 e 114) che alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, risultino già posti in liquidazione da amministrazioni pubbliche.

Questo, salva diversa disciplina normativa a tutela dei lavoratori.

ASSOCIAZIONE SERVIZI FINANZIAR ENTI LOCALI

Stabilizzazione precari per gestione associate

- 881. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:*
- «a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino in forma associata funzioni, anche presso le amministrazioni con servizi associati»;
- b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- «c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni».

Il comma 881 estende alle amministrazioni comunali, che esercitano funzioni in forma associata, alcune previsioni contenute nel decreto-legislativo n. 75 del 2017 all'articolo 20 ("Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni").

Quella disposizione autorizza le amministrazioni (al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato) nel triennio 2018-2020 (purché in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con indicazione della relativa copertura finanziaria) ad assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:

- a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
- b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
- c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Ebbene, la novella viene a ricomprendere nella previsione riguardo i requisiti di cui alla lettera a) ed alla lettera c) sopra citate, altresì il caso che il rapporto di lavoro ed il servizio maturato siano presso amministrazioni con servizi associati, là dove sia abbiano amministrazioni comunali che esercitano funzioni appunto in forma associata.



Proroghe di termini in materia di personale

1148. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2018, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»; 2) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;

.

g) all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».

Il comma 1148, in materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, prevede nello specifico:

- la lettera a) posticipa al 31 dicembre 2018 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni. La lettera b) n. 1 posticipa al 31 dicembre 2018 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, e il termine per le relative autorizzazioni alle assunzioni ove previste, in specifiche amministrazioni pubbliche;
- la lettera b) n. 2 posticipa al 31 dicembre 2018 il termine per l'utilizzo temporaneo di segretari comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica per specifiche esigenze funzionali;
- La lettera g) proroga al 31 dicembre 2018 il termine entro cui le Province possono prorogare i concerne i contratti di lavoro a tempo determinato nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.



INTERVENTI IN MATERIA DI DISSESTO E PREDISSESTO

Facoltà di effettuazione o completamento del riaccertamento straordinario dei residui

848. I comuni che non hanno deliberato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi previsto dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché quelli per i quali le competenti sezioni regionali della Corte dei conti o i Servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze hanno accertato la presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2017, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2018. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015.

Il comma 848 prevede che i comuni che non hanno deliberato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi previsto dall'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011 (richiesto al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 principio generale della competenza finanziaria, applicato seguito dell'armonizzazione dei principi contabili), ovvero i comuni per i quali la Corte dei conti o i Servizi Ispettivi del Ministero dell'economia e finanze abbia accertato la sussistenza di residui risalenti ad esercizi precedenti il 2015, non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015, provvedano, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2017, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti, secondo modalità che saranno definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2018. Il comma prevede altresì che l'eventuale maggiore disavanzo derivante dal suddetto riaccertamento straordinario sia ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal D.M. economia 2 aprile 2015.

Facoltà di riformulazione/rimodulazione piano di riequilibrio

849. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima del riaccertamento straordinario di cui al comma 848, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, entro il 31 luglio 2018, al fine di tenere conto di quanto previsto dallo stesso comma 848. Gli enti locali che intendono avvalersi di tale facoltà trasmettono la deliberazione consiliare contenente la relativa richiesta alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno nel termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni alla data di esecutività della deliberazione di cui al periodo precedente, approva il piano rimodulato o riformulato, corredato del parere dell'organo di revisione economico- finanziaria. Al procedimento di formazione e di approvazione del piano si applicano le disposizioni degli articoli 243- bis, commi 6, 7, 8, 9 e 9-bis, e 243-quater del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; i termini previsti dal citato articolo 243-quater sono ridotti alla metà.

Il comma 849 consente inoltre agli enti che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione prima del suddetto riaccertamento straordinario di poter rimodulare o riformulare il predetto piano, entro il 31 luglio 2018, al fine di tenere conto di quanto disposto dal comma precedente, fermi restando i tempi di pagamento dei creditori. Gli enti che intendano avvalersi di tale facoltà devono trasmettere la relativa deliberazione consiliare contenente la richiesta alla Corte dei conti e al Ministero dell'interno entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio in esame. Il piano riformulato deve essere approvato entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di esecutività della delibera medesima. Per la rimodulazione o riformulazione del piano, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 243-quater, commi 1 o 7-bis, del TUEL, che ne prevedono la trasmissione, entro 10 giorni dalla data della delibera del piano, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'approvazione, nonché alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, per la necessaria istruttoria. Il richiamo al comma 7-bis consente, inoltre, all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione del piano anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo.



Condizioni per il "dissesto guidato"

850. Per gli enti locali per i quali la competente sezione regionale della Corte dei conti, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha già accertato il grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano originario, ferme restando le eventuali misure prescritte ai sensi dell'articolo 148-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, un ulteriore mancato rispetto degli obiettivi del nuovo piano rimodulato o riformulato, accertato nell'ambito della procedura di controllo di cui all'articolo 243-quater, comma 6, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, costituisce reiterazione del mancato rispetto degli obiettivi ai sensi del comma 7 del citato articolo 243- quater.

Il comma 850 dispone inoltre, gli enti locali per i quali la Corte dei conti ha già accertato il grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano originario, che l'ulteriore mancato rispetto degli obiettivi fissati dal piano riformulato configura l'ipotesi della reiterazione e pertanto l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.



Revisione della durata del piano di riequilibrio pluriennale

888. All'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, le parole: «della durata massima di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «di durata compresa tra quattro e venti anni»; b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. La durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del comma 5, è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato.

889. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, al fine di usufruire delle modifiche introdotte dal comma 888 del presente articolo. Gli enti locali che intendono avvalersi di tale facoltà trasmettono la deliberazione consiliare contenente la relativa richiesta alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno nel termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione di cui al periodo precedente, approva il piano rimodulato o riformulato, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Al procedimento di formazione e di approvazione del piano si applicano le disposizioni degli articoli 243-bis, commi 6, 7, 8, 9 e 9-bis, e 243-quater del citato testo unico di cui <mark>al decreto legislativo n.</mark> 267 del 2000; i termini previsti dal citato articolo 243-quater sono ridotti alla metà. Per gli enti locali per i quali la competente sezione regionale della Corte dei conti, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha già accertato il grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano originario, ferme restando le eventuali misure prescritte ai sensi dell'articolo 148-bis del citato testo unico, un ulteriore mancato rispetto degli obiettivi del nuovo piano rimodulato o riformulato, accertato nell'ambito della procedura di controllo di cui all'articolo 243-quater, comma 6, del medesimo testo unico, costituisce reiterazione del mancato rispetto degli obiettivi ai sensi del comma 7 del citato articolo 243-quater.

Il comma 888 apporta modifiche alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, disciplinata dai commi 243-bis e seguenti del TUEL, per gli enti locali per i quali sussistono squilibri strutturali del bilancio tali da provocare il dissesto finanziario. Tale enti devono adottare entro 90 giorni dalla delibera consiliare di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario (art. 243-bis TUEL). In particolare, il comma 888 modifica il termine di durata del piano che viene stabilita tra 4 a 20 anni (attualmente è fissato solo il termine massimo di 10 anni) e viene introdotto un criterio oggettivo per determinarne la durata massima, basato sul rapporto passività da ripianare/ammontare degli impegni di spesa: fino al 20% la durata del piano è di max 4 anni, dal 20 al 60%, 10 anni, dal 60 al 100% 15 anni, oltre il 100%, 20 anni.

Il comma 889 introduce una disposizione transitoria che consente anche agli enti locali che hanno già presentato il piano di riequilibrio, di riformularlo alla luce delle nuove disposizioni con le seguenti modalità:



- gli enti devono farne richiesta alla sezione regionale della Corte dei conti e al Ministro dell'interno entro 15 giorni dalla entrata in vigore della legge;
- entro 45 giorni devono approvare il nuovo piano;
- alla adozione del nuovo piano si applicano le medesime procedure previste dal TUEL, ad eccezione del fatto che i termini per la trasmissione del piano alla Corte dei conti, per il suo esame, per l'eventuale impugnazione e quelli per il controllo dell'attuazione sono dimezzati (art. 243-quater, co. 7 TUEL);
- per gli enti per i quali la Corte di conti ha già accertato il grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi del piano originario, un ulteriore mancato rispetto del nuovo piano comporta l'obbligo per l'ente di deliberare lo stato di dissesto.





Rateizzazione debiti tributari e previdenziali

890. All'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato può richiedere all'agente della riscossione una dilazione dei carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle annualità ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente. Le rateizzazioni possono avere una durata temporale massima di dieci anni con pagamenti rateali mensili. Alle rateizzazioni concesse si applica la disciplina di cui all'articolo 19, commi 1-quater, 3 e 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Sono dovuti gli interessi di dilazione di cui all'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis si applicano anche ai carichi affidati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.

7-quater. Le modalità di applicazione delle disposizioni dei commi 7-bis e 7-ter sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7-quinquies. L'ente locale è tenuto a rilasciare apposita delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo 206 quale garanzia del pagamento delle rate relative ai carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria di cui ai commi 7-bis e 7-ter».

Il comma 890, modifica l'articolo 243-bis del Testo unico degli enti locali prevedendo che nel caso in cui l'ente locale abbia contratto un finanziamento per il ripianamento dei debiti fuori bilancio, lo stesso possa chiedere all'agente della riscossione una dilazione dei carichi delle agenzie fiscali e degli enti di previdenza relativi alle annualità ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente, entro un limite massimo di dieci anni. Si applicano le norme in materia di dilazione del pagamento delle cartelle: possibilità di iscrizione di ipoteca, decadenza dalla rateazione in caso di mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive; sospensione del versamento in caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione. La definizione delle modalità di applicazione è demandata ad un decreto ministeriale.



Enti in predissesto - Deroghe per oneri da TPL

- 873. Al fine di assicurare le prestazioni del servizio di trasporto pubblico locale, gli enti locali con popolazione residente non superiore a 100.000 abitanti che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ne hanno conseguito l'approvazione possono:
- a) concedere, nel rispetto del vincolo del pareggio di bilancio, contributi per investimenti alle società a totale partecipazione pubblica che, ancorché in perdita, presentino un piano di ristrutturazione finanziaria approvato dall'ente che detiene le quote attraverso l'assunzione di mutui presso la società Cassa depositi e prestiti Spa, con oneri a totale carico dello stesso ente;
- b) procedere, nel rispetto del vincolo del pareggio di bilancio, all'assunzione di mutui, con oneri a totale carico dell'ente, per investimenti sulla mobilità sostenibile, anche per il rilancio delle società partecipate operanti nel settore del trasporto pubblico locale.

Il comma 873 è finalizzato a garantire le prestazioni del servizio di trasporto pubblico locale, nell'ambito degli enti locali con meno di 100.000 abitanti che abbiano presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale (articolo 243-bis del T.U.E.L.) o ne abbiano conseguito l'approvazione. Secondo la disposizione introdotta, tali enti hanno la possibilità - nel rispetto del vincolo del pareggio di bilancio e con oneri totalmente a carico dell'Ente stesso - di:

- concedere contributi per investimenti alle società a totale partecipazione pubblica che, ancorché in perdita, presentino un piano di ristrutturazione finanziaria. Tale piano deve essere approvato dall'Ente che detiene le quote attraverso l'assunzione di mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti;
- procedere all'assunzione di mutui per investimenti sulla mobilità sostenibile, anche per il rilancio delle società partecipate inerenti il trasporto pubblico locale.



Risorse per la gestione liquidatoria degli enti in dissesto

864. Per gli anni dal 2018 al 2020 continua ad applicarsi, con le medesime modalità ivi previste, l'articolo 3-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le risorse derivanti sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il 1° gennaio 2016 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

865. Per l'anno 2018, le somme di cui al comma 864 sono incrementate dell'importo di 10 milioni di euro.

Il comma 864 prevede che per il triennio 2018-2020 continui a trovare applicazione l'art. 3-bis del decreto-legge n. 174 del 2012, in materia di incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario. Si prevede che le risorse derivanti da tale applicazione siano destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato tra il 1° gennaio 2016 e la data di entrata in vigore della legge di bilancio 2018.

Il comma 865 prevede che, per l'anno 2018, le somme di cui al comma 864 - destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario deliberato tra il 1° gennaio 2016 e la data di entrata in vigore del provvedimento in esame - sono incrementate dell'importo di 10 milioni di euro.

ASSOCIAZIONE SERVIZI FINANZIARI



ALTRE NORME DI INTERESSE

Sperimentazione degli acquisti centralizzati

417. All'articolo 1, comma 7, sesto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ».

Il comma 417, aggiunto nel corso dell'esame alla Camera, riduce ad un biennio, dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018, il periodo di sperimentazione per le pubbliche amministrazioni riguardante l'approvvigionamento di determinate categorie merceologiche (tra cui energia elettrica, gas, carburanti, telefonia ecc.), indipendentemente da Consip, a corrispettivi comunque inferiori rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni tra Consip e le centrali di committenza regionali.



Proroga termine spese funzionamento uffici giudiziari

467. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»; b) al comma 3, le parole: «e del 15 per cento per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, del 15 per cento per l'anno 2017 e del 10 per cento per l'anno 2018».

Il comma 467 riguarda lo svolgimento presso gli uffici giudiziari di servizi ad opera del personale dei Comuni, previa stipulazione di apposite convenzioni. Tale articolo modifica i commi 1 e 3 dell'articolo 21-quinquies del Dl 27 giugno 2015, n. 83, Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132. In base al comma 1 dell'articolo 21-quinquies del vigente decreto legge 83/2015 gli uffici giudiziari, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero stesso e l'ANCI, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari stessi, possano continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale.

La modifica introdotta (lett. a) proroga la disposizione di un anno, ovvero fino al 31 dicembre 2018. La seconda modifica interessa il comma 3 dell'articolo 21-quinquies decreto-legge 83/2015. Il comma prevede che le autorizzazioni relative ai servizi da svolgere presso gli uffici giudiziari sono rilasciate entro determinati limiti massimi complessivi della dotazione ordinaria del relativo capitolo di spesa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; la modifica introdotta concerne la percentuale dei suddetti limiti massimi complessivi: gli uffici giudiziari potranno usufruire dei servizi in oggetto anche nell'anno 2018, nel limite percentuale del 10 per cento (a fronte del 20% del 2016 e del 15% del 2017).

Disposizioni in materia di incentivi per le fonti rinnovabili

- 588. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 149, le parole: «entro il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2018»;
- b) al comma 149, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per cinque anni dal rientro in esercizio degli impianti»;
- c) al comma 151, come modificato dall'articolo 57-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «Entro il 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2018».

Il comma 588, come modificato durante l'esame presso la Camera, il quale interviene sui benefici a favore delle fonti rinnovabili di cui ai commi 149 e 151 della legge di stabilità 2016 prorogando dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale gli esercenti di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili cessano di beneficiare dei precedenti incentivi sull'energia prodotta. Per i suddetti esercenti, è riconosciuto il diritto a fruire degli incentivi di cui ai commi 149-151 per i cinque anni dal rientro in esercizio degli impianti, anziché fino al 31 dicembre 2021.





Pubblicità gare di subappalto

1102. Al fine di assicurare la trasparenza in materia di appalti, la pubblicità delle gare in caso di subappalto è assicurata attraverso i quotidiani cartacei più diffusi sul territorio nazionale e dai siti web, così come previsto dalla normativa vigente.

Il comma 1102, a fini di trasparenza in materia di appalti, prevede la pubblicità delle gare in caso di subappalto, assicurata attraverso i quotidiani cartacei più diffusi sul territorio nazionale e dai siti web, così come previsto dalla normativa vigente.



Poteri sostitutivi dei Prefetti su mancata approvazione bilanci

1122. Nelle materie di interesse del Ministero dell'interno, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

. . .

d) all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n. 26, in materia di bilancio di previsione degli enti locali, le parole: «per l'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2018»;

omissis

La lettera d) del comma 1122 dispone in materia di poteri sostitutivi del Prefetto in caso di mancata approvazione del bilancio degli enti locali, estendendo tale norma all'anno 2018. Sono interessate le procedure oggetto dell'articolo 1, co. 1-bis, del dl n. 314 del 2004, concernenti lo scioglimento dei consigli degli enti locali per mancata approvazione del bilancio nei termini previsti (ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 267 del 2000, TUEL) e l'attribuzione al Prefetto dei relativi poteri sostitutivi ai fini dell'approvazione del bilancio medesimo e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.



Proroga blocco aumenti canoni immobili PA

1125. Nelle materie di interesse del Ministero dell'economia e delle finanze, è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e di riduzione dei costi per locazioni passive, le parole: «e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, 2017 e 2018».

Il comma 1125 proroga al 2018 il blocco degli aumenti dei canoni di locazione di immobili detenuti da amministrazioni pubbliche ed adibiti a scopi istituzionali.

